

**Civile Sent. Sez. U Num. 13983 Anno 2019**

**Presidente: SCHIRO' STEFANO**

**Relatore: BERRINO UMBERTO**

**Data pubblicazione: 23/05/2019**

## **SENTENZA**

sul ricorso 15682-2018 proposto da:

SURACE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTA LUBRANO - STUDIO LEGALE LUBRANO & ASSOCIATI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO CALLIPARI e FILIPPO LUBRANO;

78  
/ 19

ms

**- ricorrente -**

**contro**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO,  
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 37/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 24/04/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2019 dal Consigliere UMBERTO BERRINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i motivi;

udito l'Avvocato Ilaria Conte per delega dell'avvocato Filippo Lubrano.

Fatti di causa

Il Consiglio Nazionale Forense, accogliendo parzialmente il ricorso dell'avv. Francesco Surace avverso la decisione dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro - che gli aveva inflitto la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di un anno - ha rideterminato, con sentenza n. 37 del 24.4.2018, la sanzione stessa, riducendola alla durata di quattro mesi.

Il procedimento disciplinare era stato promosso nei confronti del predetto legale per una serie di inosservanze, quali il fatto di non aver dato riscontro alla comunicazione dell'11.7.2012 dell'avv. Antonio Esposito, difensore della società Wind Telecomunicazioni s.p.a. - il quale aveva dichiarato la disponibilità della sua assistita a corrispondere le somme che sarebbero state eventualmente liquidate in sentenza in favore degli attori difesi dal medesimo Surace invitandolo ad inviargli i relativi conteggi - e di avere, invece, posto in esecuzione la sentenza nei confronti della società senza avvisare il difensore di quest'ultima della sua avvenuta emissione, aggravando,

inoltre, la posizione della stessa debitrice con onerose e plurime iniziative giudiziali, senza che ciò corrispondesse ad una effettiva tutela delle ragioni proprie e delle parti assistite. Inoltre, era stato contestato al ricorrente di aver esposto, nella redazione degli atti di precetto, voci relative a spettanze non dovute ex lege o non dovute nella misura indicata, di aver omesso di applicare i disposti di legge che regolamentavano l'entità dei compensi dovuti agli avvocati e di aver omesso di osservare i principi di lealtà e correttezza nello svolgimento dell'attività professionale.

Nel ribadire la fondatezza degli addebiti, il Consiglio Nazionale Forense ha posto in rilievo che Surace Francesco aveva violato non solo il disposto di cui all'art. 49 del codice disciplinare forense, per quel che concerneva l'aggravamento senza necessità della posizione debitoria della controparte, ma aveva altresì violato le disposizioni che prevedevano l'obbligo di mantenimento di una condotta improntata a lealtà e correttezza nei riguardi dei colleghi.

Per la cassazione dell'impugnata decisione ricorre Surace Francesco con un motivo articolato in più punti, mentre rimane intimato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro.

Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità dei motivi.

#### Ragioni della decisione

1. Il ricorrente deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nel testo di cui al d.l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, lamentando, anzitutto, l'assoluta inesistenza agli atti del procedimento disciplinare e del processo di impugnazione del richiamato fax Wind dell'11 luglio 2012, nonostante che la valutazione deontologica operata nei suoi confronti dall'Ordine di Catanzaro e dal Consiglio Nazionale Forense fosse stata incentrata essenzialmente sul suo comportamento inerte tenuto in relazione al contenuto del predetto documento.

Quindi, secondo il presente assunto difensivo, in mancanza del fax di

cui sopra, il Consiglio Nazionale Forense non avrebbe potuto affermare che attraverso lo stesso era stata manifestata la disponibilità del cliente Wind, in caso di soccombenza, a provvedere prontamente al pagamento di tutte le somme eventualmente liquidate in favore del professionista e del suo assistito, con invito a far pervenire presso lo studio del mittente i conteggi comprensivi dei diritti successivi onde evitare ulteriori aggravii di spesa.

2. Per la stessa ragione il Consiglio Forense non avrebbe potuto affermare, secondo il ricorrente, che il suo comportamento sarebbe stato sindacabile anche nel procedere in data 24 agosto 2012 alla notificazione delle sentenze ed agli adempimenti successivi, posto che, data l'inesistenza in atti del predetto fax, non poteva essere accertato con sicurezza che in relazione alle affermazioni in esso contenute il silenzio serbato dal destinatario fosse sintomatico dello scarso rispetto per il rapporto di colleganza e non rappresentasse, come invece sostenuto in via difensiva, un legittimo atteggiamento di inerzia, considerata l'assoluta irrilevanza delle prospettazioni dell'avvocato che rappresentava la società Wind in ordine all'impegno di pagamento delle somme che sarebbero state eventualmente liquidate in sentenza.

3. Il ricorrente contesta, altresì, la seconda parte della sentenza impugnata in cui era censurato il suo comportamento in relazione al mancato riscontro alla lettera del 13 settembre 2012 con la quale la Wind, per il tramite dell'avv. Amelia De Luca, aveva provveduto a trasmettergli per ciascuna sentenza (36 in totale) gli importi, assumendo al riguardo quanto segue:- A differenza di quello che era avvenuto per la mancata risposta alla comunicazione dell'11 luglio del 2012 (oggetto del primo capo di incolpazione), la lettera del 13 settembre del 2012 non risultava in alcun modo menzionata nell'atto di contestazione degli addebiti disciplinari e, quindi, la mancata risposta a tale lettera non avrebbe potuto essere posta a base della

decisione, stante la mancanza della relativa contestazione formale.

4. Osserva La Corte che il ricorso è infondato.

Invero, per quel che concerne la dedotta inesistenza in atti della comunicazione di cui al fax dell'11.7.2012, è agevole rilevare che tale doglianza rimane superata dal fatto che nell'impugnata sentenza si fa espresso riferimento alla circostanza della contestazione, da parte del ricorrente, della fondatezza del postulato accusatorio sulla base del rilievo che la missiva in esame doveva considerarsi alla stregua di una comunicazione di stile, tipica del costume dei debitori, volta a postergare o ritardare il pagamento di quanto dovuto per evitare l'avvio di una procedura esecutiva. Inoltre, nella sentenza è rilevato pure che il ricorrente evidenziava la genericità e l'incompletezza della comunicazione di cui al fax dell'11.7.2012, stigmatizzando l'imprecisione del relativo contenuto, del quale dava diversa lettura e, nel contempo, è fatto anche riferimento alla circostanza del deposito, da parte dei nuovi difensori nominati in aggiunta, di una memoria integrativa in cui si segnalava la mancata acquisizione agli atti del predetto fax.

Tra l'altro, non può sfuggire che l'odierno ricorrente, nel dolersi della inesistenza in atti del predetto fax, ha affermato che in conseguenza di tale mancata acquisizione non poteva essere accertato con sicurezza che, in relazione alle affermazioni contenute nella predetta comunicazione, il silenzio da lui serbato fosse sintomatico dello scarso rispetto per il rapporto di colleganza e non piuttosto di un legittimo atteggiamento difensivo di inerzia, considerata l'assoluta irrilevanza delle prospettazioni dell'avvocato che rappresentava la società Wind in ordine all'impegno di pagamento delle somme che sarebbero state eventualmente liquidate con la sentenza.

5. In definitiva, da tutto ciò è logico dedurre che l'odierno ricorrente era venuto, comunque, a conoscenza del contenuto del fax dell'11.7.2012, in quanto diversamente non avrebbe potuto

effettuarne una valutazione, sia in sede di impugnativa dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, sia nella presente sede di legittimità, negli esposti termini di genericità, di imprecisione e di incompletezza, oltre che di paragone ad una comunicazione di stile volta ad evitare l'avvio della procedura esecutiva.

In pratica, tali specifici apprezzamenti sul contenuto della suddetta missiva non possono non presupporre sul piano logico la relativa conoscenza da parte del destinatario, la qual cosa dimostra che questi l'aveva ricevuta e consente al tempo stesso di affermare che il giudicante non poteva non tenerne conto ai fini della valutazione del comportamento dell'incolpato rilevante ai fini della sua responsabilità disciplinare.

6. Quanto alla mancata previsione, nel testo della contestazione disciplinare, del fax del 13.9.2012 relativo alla comunicazione della trasmissione degli importi indicati nelle sentenze, missiva della quale non è però denunciata l'inesistenza, è agevole osservare che una tale circostanza non appare decisiva al cospetto della valutazione complessivamente eseguita dal Consiglio Nazionale Forense ai fini dell'apprezzamento della condotta tenuta nella fattispecie dall'incolpato, in quanto una tale valutazione, risultata adeguatamente motivata, è stata svolta sulla base degli atti e delle circostanze emersi nel corso del procedimento disciplinare considerati nella loro globalità, così come è dato evincere dalla lettura dell'impugnata sentenza.

Né la stessa circostanza si manifesta rilevante ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, avendo il ricorrente dimostrato di aver svolto compiutamente le proprie allegazioni difensive, senza subire alcun intralcio nella loro articolazione dalla mancata menzione della suddetta missiva nel relativo capo d'accusa.

7. Infine, per quel che concerne il lamentato vizio di difetto di motivazione non può non evidenziarsene l'assoluta genericità, tanto

più che nel sistema l'intervento di modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5 comporta un'ulteriore sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto. Invero, si è affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) essersi avuta, con la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Ma è evidente che nella specie la valutazione della responsabilità disciplinare dell'avv. Francesco Surace eseguita dal Consiglio Nazionale Forense non è affetta da alcuna di queste ultime anomalie, avendo il predetto Consiglio espresso in modo chiaro e comprensibile i motivi a sostegno del suo convincimento sulla sussistenza degli addebiti disciplinari ai fini della comminatoria della disposta sanzione.

8. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese legali del presente giudizio dal momento che non vi è stata costituzione della parte intimata.

Il ricorrente va, invece, condannato al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo, ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. n. 115 del 2002, ricorrendone i relativi presupposti di legge.

P.Q.M.


La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 12 febbraio 2019


Il Consigliere estensore

Umberto Berrino



Il Presidente

Stefano Schirò



IL CANCELIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

